

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3601/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7 e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90<sup>(4)</sup>, ha definito all'articolo 6 le condizioni a cui viene concesso il riconoscimento agli organismi ammassatori; che occorre adeguare in conformità le disposizioni contenute in materia nel regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 862/90<sup>(6)</sup>; che occorre inoltre definire le modalità secondo cui devono svolgersi le operazioni attinenti agli inventari materiali nonché scaglionare nel tempo alcune comunicazioni da trasmettere alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*\* Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, gli Stati membri accordano il riconoscimento agli organismi ammassatori che:

a) dispongono di impianti di magazzinaggio sanitariamente adatti e dotati di una capacità minima di

magazzinaggio sufficiente per garantire una buona conservazione dei prodotti acquistati,

b) si impegnano per iscritto ad ottemperare alle disposizioni adottate dalla Comunità o prescritte dalle autorità nazionali per l'esercizio delle loro attività di organismi di ammasso; questo impegno concerne in particolare il rispetto dell'obbligo di immagazzinare separatamente, in locali distinti, i prodotti acquistati a norma dell'articolo 8 del regolamento n. 426/86 e di tenere una contabilità separata per tali prodotti.

Se i requisiti di cui alla lettera a) non sono più soddisfatti o se l'organismo ammassatore non rispetta l'impegno di cui alla lettera b), il riconoscimento è revocato.

Gli Stati membri stabiliscono la capacità di magazzinaggio e le condizioni sanitarie minime di cui alla lettera a), nonché le condizioni per il riconoscimento degli organismi ammassatori, in particolare i requisiti in materia di condizioni di magazzinaggio, movimentazione dei prodotti e attrezzature tecniche.

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

\* 1. Gli organismi ammassatori acquistano, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 426/86:

- i fichi secchi non trasformati offerti loro ogni anno dal 1° maggio al 30 giugno;
- le uve secche non trasformate offerte loro ogni anno dal 1° luglio al 31 agosto, nei limiti di un quantitativo massimo di 68 000 t di uva secca di Corinto e di 93 000 t di uva sultanina; a decorrere dalla campagna 1994-1995, il quantitativo totale di uva sultanina e di uva secca di Corinto acquistato non può superare 27 370 t.

3) All'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

\* 3. Per l'uva secca di Corinto e per l'uva sultanina, il contratto è corredato dell'impegno scritto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Tuttavia, se il venditore di dette uve è diverso dal produttore, l'impegno può essere sostituito da una dichiarazione nella quale il venditore precisa di avere acquistato le uve secche dai produttori di cui indica il nome e di essere in possesso delle dichiarazioni di impegno rilasciate dai produttori stessi. Dev'essere fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della veridicità di tale dichiarazione.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

(5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

(6) GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 12.